



Regolamento tasse e contributi a carico degli studenti
a.a. 2020/2021

PARTE I

Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello (Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e ante D.M. 509/99)

Art. 1 – PREMESSE

Il presente regolamento disciplina, in armonia con la norme vigenti, le modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio del primo e del secondo livello di studi e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.

L'Università degli Studi di *Cassino e del Lazio Meridionale* si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.

L'Università degli Studi di *Cassino e del Lazio Meridionale* valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.

Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di *Cassino e del Lazio Meridionale* devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.

La carenza di tali adempimenti non consente:

- L'iscrizione regolare al corso di studio;
- La registrazione in carriera degli esami di profitto;
- Il rilascio di certificazione;
- Il passaggio ad altro corso di studio;
- Il trasferimento ad altra Università;
- L'accesso alle agevolazioni economiche di riduzione dei contributi.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa di riferimento vigente.

Art. 2 – COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Imposta di bollo di 16 euro per la domanda di iscrizione e/o immatricolazione;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, stabilita in 140 euro dalla Regione Lazio;
- Contributo onnicomprensivo annuale.

Il Contributo onnicomprensivo a carico degli studenti è stato introdotto dalla Legge di stabilità



2017, approvata con la Legge 232/2016 e pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016](#) (CdA del 22.3.2017, punto 18) e integrato dall'art. 236, comma 1, primo e secondo periodo, del d.l. 19 maggio 2020, n.34 (CdA del 23/06/2020, punto 24).

Tale Contributo è variabile in funzione:

- a) della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- b) della regolarità dell'iscrizione;
- c) del numero di CFU conseguiti.

Art. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per gli studenti che si immatricolano e/o si iscrivono a un corso di studi il Contributo onnicomprensivo è corrisposto in tre rate:

La prima rata da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione per gli <u>studenti in corso</u> , entro il	- 30 ottobre 2020
La prima rata da versare all'atto dell'iscrizione, per gli <u>studenti fuori corso</u> , entro il	- 11 novembre 2020
La seconda rata da versare entro il	- 31 marzo 2021
La terza rata da versare entro il	- 31 maggio 2021

(Fanno eccezione gli immatricolati ai corsi di laurea magistrale che possono immatricolarsi entro la medesima data del 31 maggio 2021).

Per l'a.a. 2020/2021 i versamenti da effettuare, per tutte le tipologie di iscritti, sono così ripartiti:

<i>Prima rata</i>	
Contributo onnicomprensivo	50% Contributo onnicomprensivo
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	140,00 €
Imposta di bollo	16,00 €
<i>Seconda rata</i>	
	30% Contributo onnicomprensivo
<i>Terza rata</i>	
	20% Contributo onnicomprensivo

Successivamente alle sopracitate scadenze, le immatricolazioni e le iscrizioni sono consentite, ma gli importi dovuti sono maggiorati della mora calcolata in relazione al periodo di ritardo del versamento.



3.1 Importi delle altre Tasse

Gli importi delle tasse di seguito indicate sono così definiti:

(Agli importi in tabella va sommata l'Imposta di bollo di € 16,00 dovuta per la relativa domanda -
Circolare 29E del 1 giugno 2005, Agenzia delle Entrate)

- Tassa di trasferimento in uscita	€ 52,00
- Tassa di passaggio di corso	€ 25,00
- Tassa di rinuncia agli studi	€ 52,00
- Tassa di ricognizione	€ 182,00 per anno di ricognizione
- Tassa di laurea	€ 68,00
- Tassa di ristampa pergamena	€ 30,00
- Tassa duplicato libretto	€ 25,00
- Tassa di equipollenza titolo estero	€ 250,00
- Tassa per ISEE oltre i termini	€ 200,00

3.2 Studente impegnato a tempo parziale (part-time)

Lo studente che ha optato per l'immatricolazione o l'iscrizione con la qualifica di studente part-time deve versare il Contributo onnicomprensivo ridotto del 40%.

Superata la durata normale del corso di studi, non è consentito il passaggio alla posizione di part-time. Allo studente con lo status di part-time non spettano le agevolazioni economiche per merito previste nel presente Regolamento.

3.3 Studente straniero

Per gli studenti di *cittadinanza non italiana* e, per tutti i corsi di studio (ad esclusione dei corsi in convenzione), tenuto conto delle problematiche legate alla pandemia COVID-19 a livello mondiale, si adottano i seguenti importi comprensivi dell'imposta di bollo di € 16 e della tassa regionale di € 140:

se l'iscrizione è:

- in corso oppure al primo anno fuori corso, il contributo è di 800 €;
- al secondo anno fuori corso, maggiorazione del 25 %: € 1.000;
- al terzo anno fuori corso, maggiorazione pari al 50%: € 1.200;
- al quarto anno fuori corso, maggiorazione pari al 75%: € 1.400;
- oltre, € 1.600.



3.4 Rateizzazione delle tasse e dei contributi

Per agevolare i pagamenti, l'Istituto cassiere, Banca Popolare del Cassinate, offre la possibilità di rateizzazione senza interessi degli importi dovuti.

La rateizzazione è soltanto un'agevolazione concessa allo studente, l'eventuale rinuncia agli studi non esonera dal pagamento dell'intero ammontare dell'importo previsto.

Il mancato pagamento, anche di una sola quota mensile, nei termini fissati con l'Istituto cassiere, determina una posizione debitoria nei confronti dell'Ateneo a decorrere dalla data di scadenza della rata finanziata e, quindi, si applicherà la mora per ritardato pagamento, come fissato dal presente Regolamento.

A partire dal primo settembre e fino al 30 ottobre, è possibile rateizzare l'importo totale in 12 rate, presentandosi presso uno sportello della Banca Popolare del Cassinate con i MAV da pagare

Lo studente titolare di rateizzazione non potrà accedere alle sedute di laurea comprese entro le date della rateizzazione medesima se non previa dimostrazione dell'avvenuto saldo dell'intero importo dovuto.

Dopo la scadenza del 30 ottobre 2020, lo studente che intenda accedere alla rateizzazione, dovrà ottenere nulla osta da parte della Segreteria Studenti del Rettorato.

Per evitare qualsiasi contestazione, è opportuno che lo studente conservi, fino al termine degli studi universitari, tutti i documenti attestanti i versamenti effettuati.

3.5 Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento ammesse sono solo quelle *on line*, a mezzo dei servizi GOMP studente, utilizzabili dalla propria pagina personale:

- Avviso di pagamento (bollettino);
- Paga ora, con modalità on-line a mezzo dei servizi pagoPA.

L'Università degli Studi di *Cassino e del Lazio Meridionale* adotta il sistema di pagamento PagoPA: il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. I pagamenti potranno essere effettuati scegliendo liberamente lo strumento di pagamento e il canale tecnologico preferito.

L'attestazione comprovante il pagamento non dovrà essere consegnata alla Segreteria studenti, ma lo studente avrà cura di conservarla fino al conseguimento del titolo di studio; essa costituisce l'unica prova dell'avvenuto versamento in caso di contestazioni.

ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI



Gli studenti già iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo non riceveranno i bollettini delle tasse al proprio domicilio, ma dovranno iscriversi all'anno di corso successivo eseguendo la procedura on line di iscrizione, dalla pagina personale dei servizi GOMP studente, cliccando sul link "Lauree→Rinnovo dell'iscrizione" entro i termini di scadenza fissati.

3.6 Indennità di mora per ritardato pagamento

Ogni versamento effettuato oltre i termini sarà soggetto al pagamento di un'indennità di mora come di seguito riportato:

Indennità di mora	Giorni di ritardo del pagamento
€ 25	gg. 30
€ 50	gg. 60
€ 100	gg. 90
€ 125	gg. 120
€ 150	gg. 150
€ 200	gg. 180
€ 250	Oltre i 180 gg.

La mora dovuta non può essere superiore al Contributo onnicomprensivo dovuto.

Art. 4 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO UNIVERSITARIO

Nel rispetto della Legge 232 del 11.12.2016 integrata dall'art. 236, comma 1, primo e secondo periodo, del d.l. 19 maggio 2020, n.34, si definiscono i seguenti criteri di calcolo:

- **Regolare iscrizione**

Assegnare peso 1 ad un anno di iscrizione a tempo pieno e peso 0,5 ad un anno di iscrizione a tempo parziale in modo da poter ponderare la *durata normale* di ciascun corso di studi.

Per carriere dello stesso livello, conteggiare tutte le iscrizioni dello studente, comprese riconoscizioni e/o rinunce fino alla chiusura di carriera per il conseguimento del titolo.

(Sono considerate, quindi, anche le precedenti carriere concluse con passaggio o rinuncia con contestuale reimmatricolazione presso questo Ateneo o trasferimento da altro ateneo.)

Lo studente è considerato regolarmente iscritto se il risultato di tale conteggio è inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno.



- **Conteggio dei Crediti Formativi Universitari (CFU)**

Nel periodo di riferimento (10 agosto anno corrente - 10 agosto anno corrente meno uno), sono conteggiati i soli CFU derivanti da esami sostenuti, senza integrazioni e/o convalide/dispense.

- **Attestazione dell'ISEE**

Certificazione della situazione economica-patrimoniale del nucleo familiare dello studente, rilasciata per le *prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario*.

Studenti iscritti in corso e al primo anno fuori corso

(Valgono entrambi i requisiti: iscrizione regolare e *quorum* di cfu)

ISEE €	Contributo onnicomprensivo €
$0 < \text{ISEE} \leq 20.000$	<i>Zero</i>
$20.000 < \text{ISEE} \leq 22.000$	$\text{Co} = 0,07 \times (\text{ISEE} - 13.000,00) \times 0,2$
$22.000 < \text{ISEE} \leq 24.000$	$\text{Co} = 0,07 \times (\text{ISEE} - 13.000,00) \times 0,5$
$24.000 < \text{ISEE} \leq 26.000$	$\text{Co} = 0,07 \times (\text{ISEE} - 13.000,00) \times 0,7$
$26.000 < \text{ISEE} \leq 28.000$	$\text{Co} = 0,07 \times (\text{ISEE} - 13.000,00) \times 0,8$
$28.000 < \text{ISEE} \leq 30.000$	$\text{Co} = 0,07 \times (\text{ISEE} - 13.000,00) \times 0,9$
$30.000 < \text{ISEE} \leq 40.000$	$\text{Co} = 0,0929 \times (\text{ISEE} - 30.000,00) + 1.071$
$\text{ISEE} > 40.000$	2.000

Studenti iscritti in corso e al primo anno fuori corso

(Hanno solo la regolare iscrizione)

ISEE €	Contributo onnicomprensivo €
$0 < \text{ISEE} \leq 30.000$	$\text{Co} = \text{MAX} [0,07 \times (\text{ISEE} - 13.000); 200]$
$30.000 < \text{ISEE} \leq 40.000$	$\text{Co} = 0,081 \times (\text{ISEE} - 30.000) + 1.190$
$\text{ISEE} > 40.000$	2.000

Studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso

ISEE €	Contributo onnicomprensivo €
$0 < \text{ISEE} \leq 36.800$	$\text{Co} = \text{MAX} [0,105 \times (\text{ISEE} - 13.000); 200]$
$\text{ISEE} > 36.800$	2.500



Studenti iscritti oltre il doppio della durata normale del corso di studi
Contributo onnicomprensivo 2.500 €

Art. 5 RICHIESTA RIDUZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all'importo massimo, devono essere in possesso di un'attestazione ISEE conforme calcolata specificamente **per le prestazioni per il diritto allo studio universitario** e riferita al nucleo familiare dello studente.

Ai fini del calcolo del Contributo onnicomprensivo per l'a.a. di riferimento, gli immatricolati o gli iscritti possono presentare l'attestazione di ISEE fino al 31 maggio senza penalità.

Agli studenti che non sottoscrivono la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'Inps per il rilascio dell'attestazione dell'ISEE viene applicata la tariffa massima.

Agli studenti che sottoscrivono la DSU all'Inps per il rilascio dell'attestazione dell'ISEE, ma hanno un'ISEE difforme, viene applicata la tariffa massima.

Le attestazioni ISEE sono sottoposte a controlli attraverso l'incrocio delle banche dati della Pubblica Amministrazione, dell'INPS e attraverso l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione ISEE, si potrà procedere secondo una delle seguenti modalità:

- a. Recarsi presso uno dei CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale).
- b. Collegarsi direttamente al sito www.inps.it e tramite l'accesso all'area riservata dei Servizi Online - Servizi per il cittadino, seguire la procedura guidata per la richiesta dell'attestazione ISEE per le prestazioni per il *diritto allo studio universitario* dello studente interessato.

Non è prevista la consegna di alcuna certificazione cartacea ma è necessario dare l'assenso online, a partire dalla propria pagina personale dei servizi GOMP studente, affinché l'Amministrazione acquisisca, automaticamente e direttamente dalla banca dati dell'INPS, l'ISEE per il Diritto allo studio universitario.

L'ISEE difforme in banca dati INPS oppure la mancata presentazione della DSU comportano l'obbligo del pagamento del Contributo onnicomprensivo nella misura massima. Entrambe le condizioni implicano, infatti, l'impossibilità di applicare fasce contributive paramtrate al reddito.

Art. 6 - ESONERI DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

- Lo studente decade dalle forme di riduzione qualora superi del doppio la durata normale del corso



di studi al quale è iscritto.

- I criteri di riduzione non sono cumulabili. In presenza di due o più condizioni verrà considerata unicamente quella più favorevole per lo studente.

Non sono tenuti al pagamento del Contributo onnicomprensivo e devono solo l'Imposta di bollo di 16 €:

- 1) Gli studenti comunitari e non comunitari portatori di *handicap* con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o che abbiano il riconoscimento della disabilità ai sensi dell'Art. 3, commi 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 2) I vincitori e gli idonei inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di borsa di studio dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, DiSCo.
- 3) Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. In tal caso, lo studente è tenuto al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell'Imposta di bollo per la domanda.

Art. 6.1 - ALTRI ESONERI

a) Esonero parziale dal pagamento delle Tasse e del Contributo onnicomprensivo

Devono il Contributo onnicomprensivo *ridotto* del 50%, la Tassa regionale per il Diritto allo studio universitario e l'Imposta di bollo:

- 1) Gli studenti in situazioni di convivenza anagrafica, in mancanza di proprio reddito familiare, perché assistiti economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche (militari, di pena e simili) o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali.
- 2) Gli studenti italiani e non italiani, comunitari e non comunitari, portatori di *handicap*, con invalidità riconosciuta fra il 40% e il 65%.

b) Altre forme di riduzione del Contributo onnicomprensivo.

- 1) I fratelli/sorelle di studenti iscritti all'Università degli Studi di *Cassino e del Lazio Meridionale* usufruiscono di una riduzione del Contributo onnicomprensivo annuale. Il beneficio è concesso a condizione che i fratelli/sorelle siano inclusi nel medesimo nucleo familiare e abbiano la medesima residenza. La riduzione è pari a:

due studenti	riduzione 25%
--------------	---------------



tre studenti	riduzione 30%
quattro o più studenti	riduzione 40%

- 2) Gli studenti impegnati in attività formative all’Estero nell’ambito di accordi internazionali (non- Erasmus comprese le attività finalizzate al conseguimento di un Doppio Titolo), qualora gli accordi internazionali prevedano oneri a carico degli studenti, sono esonerati dai contributi universitari (seconda e terza rata) proporzionalmente al periodo trascorso all’estero per la mancata fruibilità della didattica erogata in sede. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi di collaborazione internazionale in vigore.
- 3) Presenza nel nucleo familiare dello studente di uno o più portatori di handicap, con invalidità certificata permanente, riconosciuta dagli organi competenti uguale o maggiore all’80%, risultanti dall’evidenza anagrafica. In tal caso spetta una riduzione complessiva dei contributi universitari nella misura del 25%. Tale riduzione è indipendente dal numero di portatori di handicap.
- 4) Studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi (D.P.C.M. 9 aprile 2001). Tali studenti sono equiparati agli studenti di cittadinanza non italiana e l’ammontare del Contributo onnicomprensivo è definito dal punto 3.3 del presente Regolamento.

c) Riduzioni economiche per merito.

- La riduzione per merito si applica solo sulla seconda e sulla terza rata.
- La riduzione per merito è dimezzata se l’ISEE è maggiore di € 40.000,00
- La riduzione per merito è dimezzata se l’ISEE non sia stato dichiarato
- La riduzione per merito è dimezzata se l’ISEE è difforme
- Allo studente con lo status di part-time non spettano le agevolazioni economiche per merito
- Con esclusione dei crediti fuori piano (extra curriculari)
- Senza iscrizioni fuori corso e/o ripetente
- Senza trasferimenti o passaggi di corso
- Con la convalida e/o la dispensa di esami e/o crediti il merito non è previsto

1) Immatricolazione a un corso di Laurea e alla laurea Magistrale a ciclo unico.

Per coloro che si immatricolano al I anno dei corsi di laurea e al primo anno della laurea magistrale a ciclo unico e che hanno conseguito il Diploma di scuola secondaria con almeno 91/100, è prevista una riduzione di € 20 per ogni punto eccedente 90 dal Contributo onnicomprensivo eventualmente dovuto.

Tale esenzione non è prevista per coloro che si immatricolano per “trasferimento in entrata” o per “abbreviazione di corso” (seconda laurea o riconoscimento crediti da carriera pregressa).



2) Iscrizioni anni successivi al primo.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennali, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, è prevista una riduzione del Contributo onnicomprensivo che tiene conto dei seguenti due parametri:

a. Numero di crediti acquisiti con gli esami sostenuti entro il 31 dicembre dell'a.a. di riferimento.

b. Media ponderata delle votazioni riportate.

(Gli accertamenti che non prevedono l'attribuzione di una votazione concorrono alla quantificazione del numero dei crediti e non alla determinazione della media ponderata).

La riduzione del Contributo onnicomprensivo, allora, sarà proporzionale a ogni credito maturato eccedente i 2/3 dei crediti previsti per l'anno dal proprio piano delle attività formative, se conseguiti con una media ponderata di almeno 25/30.

L'Amministrazione provvederà direttamente al calcolo dell'entità della riduzione spettante detraendola dalla *seconda e/o terza rata*.

3) Immatricolati alle lauree magistrali

Per gli immatricolati ai corsi di laurea magistrale, in possesso di laurea conseguita presso qualsiasi Ateneo nel tempo massimo di 4 anni, si tiene conto del profitto ottenuto negli studi del corso di Laurea, riducendo percentualmente il Contributo onnicomprensivo eventualmente dovuto secondo la seguente tabella:

Tempo di conseguimento della laurea	Voto di laurea				
	107	108	109	110	110 e lode
3 anni	60%	70%	80%	90%	100%
4 anni	10%	20%	30%	40%	50%

6.2 RIDUZIONI PER LAUREANDI



Gli iscritti che hanno concluso tutti gli esami e devono sostenere solo la prova finale devono un Contributo onnicomprensivo fisso di € 300,00, oltre la Tassa regionale per il Diritto allo studio universitario e l'Imposta di bollo.

Art. 7 ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI

È possibile frequentare corsi singoli tra tutti quelli attivati presso l'Ateneo, ricevendone regolare attestazione. L'iscrizione al corso singolo, fino a un massimo di 60 CFU, comporta il versamento dell'imposta di bollo oltre ai contributi universitari, così determinati:

- € 350,00 Contributo minimo fisso fino a 6 CFU;
- (Contributo minimo fisso fino 6 CFU) più € 20,00 per ogni ulteriore CFU.

Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

Art. 8 - RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi. La rinuncia è irrevocabile e lo studente deve manifestare la sua volontà presentando necessariamente la domanda di rinuncia agli studi. Nel caso di rinuncia agli studi, è tenuto a versare l'intero importo del Contributo onnicomprensivo qualora nell'a.a. di riferimento abbia compiuto atti amministrativi. La mancata osservanza di questa norma preclude l'iscrizione a qualsiasi corso di studi.

Gli studenti che intendono iscriversi, successivamente alla rinuncia, sono tenuti al versamento di un Contributo fisso di 250,00 € e al versamento delle tasse e dei contributi per l'anno accademico di iscrizione.

Art. 9 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Saranno effettuati accertamenti a campione della veridicità delle informazioni fornite dagli studenti, ai sensi della vigente normativa. Eventuali autocertificazioni false saranno perseguite a norma di legge.

PARTE II

Terzo livello e altre attività formative

Art. 1 – DOTTORATI DI RICERCA

Le tasse a carico del dottorando sono costituite da:

- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
 - L'imposta di bollo è di € 16,00;



- La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è di € 140,00.

Le modalità di pagamento ammesse sono solo quelle *on line*, a mezzo dei servizi GOMP studente, utilizzabili dalla propria pagina personale:

- Avviso di pagamento (bollettino);
- Paga ora, con modalità on-line a mezzo dei servizi pagoPA

L'Università degli Studi di *Cassino e del Lazio Meridionale* adotta il sistema di pagamento PagoPA: il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. I pagamenti potranno essere effettuati scegliendo liberamente lo strumento di pagamento e il canale tecnologico preferito.

Gli studenti iscritti presso università estere che svolgono la tesi in co-tutela con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, salvo i casi in cui la Convenzione fra le Università preveda regole diverse, sono tenuti al pagamento della sola imposta di bollo.

Art. 2 – MASTER

Nel bando di istituzione/attivazione di ogni master è evidenziata la contribuzione dovuta secondo il seguente schema tipo:

- Imposta di bollo;
- Contribuzione complessiva con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono al master in qualità di studente, uditore e a un singolo modulo;
- Importo delle rate;
- Scadenza delle rate;
- Possibilità di iscrizione ai singoli moduli.
 - L'imposta di bollo è di € 16,00.

La non regolarizzazione della contribuzione all'atto dell'immatricolazione implica la mancata iscrizione.

Le modalità di pagamento ammesse sono solo quelle *on line*, a mezzo dei servizi GOMP studente, utilizzabili dalla propria pagina personale:

- Avviso di pagamento (bollettino);
- Paga ora, con modalità on-line a mezzo dei servizi pagoPA.

L'Università degli Studi di *Cassino e del Lazio Meridionale* adotta il sistema di pagamento PagoPA: il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. I pagamenti potranno essere effettuati scegliendo liberamente lo strumento di pagamento e il canale tecnologico preferito.

Art. 3 – ESAMI DI STATO

È richiesto il versamento delle seguenti tasse:

- Esame di Stato - Contributo di iscrizione;
- Tassa scolastica;



- Tassa di Abilitazione.

Il Contributo di iscrizione è di € 250,00, da versare solo con le modalità *on line*, a mezzo dei servizi GOMP studente, utilizzabili dalla propria pagina personale:

- Avviso di pagamento (bollettino);
- Paga ora, con modalità on-line a mezzo dei servizi pagoPA

L'Università degli Studi di *Cassino e del Lazio Meridionale* adotta il sistema di pagamento PagoPA: il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. I pagamenti potranno essere effettuati scegliendo liberamente lo strumento di pagamento e il canale tecnologico preferito.

- La tassa scolastica è di € 49,58 (fissata dall'art. 2, comma 3, del DPCM del 21.12.1990), sul c/c postale n. 1016, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, da versare con bollettino postale;
- La tassa di abilitazione all'esercizio professionale varia in base alla Regione in cui è ubicato l'Ateneo dove si è conseguito il titolo accademico (Art. 20, comma VII, D.M. 9/09/1957 e successive modificazioni). Per l'importo e le modalità di pagamento, si rimanda alla successiva Parte II dei Riferimenti normativi.



RIFERIMENTI NORMATIVI - PARTE I

Studenti e stabilità studentesca [Finanziaria 2017]

I commi 252-267 contengono una ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un Contributo annuale onnicomprensivo e della c.d. "no tax area" per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 € (con conseguente incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario).

Contributo onnicomprensivo annuale. Il comma 252 prevede che il Contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale all'università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, è onnicomprensivo.

Il Contributo può essere **differenziato per i diversi corsi** di laurea e di laurea magistrale.

Il Contributo onnicomprensivo per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale assorbirà:

- i contributi per attività sportive;
- la tassa di iscrizione (il comma 263 abroga gli artt. 2 e 3 del DPR 306/1997).

[E' stato specificato che le università statali determinano anche il Contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi e alle scuole di specializzazione. Si tratta, sostanzialmente, di quanto già previsto dall'art. 4 del DPR 306/1997, che prevede altresì che gli stessi studenti siano tenuti anche al pagamento della tassa di iscrizione. Sembra quindi restare in vigore la tassa di iscrizione per gli iscritti ai corsi e alle scuole di specializzazione]

Principio di onnicomprensività. Quindi, oltre al Contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 252, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali (comma 260).

Imposte erariali e tassa regionale. Restano, invece, ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi di cui al citato art. 9 del D.Lgs. 68/2012 (che si aggiungeranno, dunque, agli esoneri e ai limiti massimi previsti dall'articolo in esame), nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio (comma 252, secondo periodo).

Tassa regionale. Con riferimento alla tassa regionale per il diritto allo studio, si specifica, inoltre, che la stessa deve essere pagata da tutti gli studenti (compresi gli studenti che rientrano nella c.d. "no tax area"), ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, comma 22, della legge 549/1995.

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio anche gli studenti che fruiscono delle istituende borse nazionali per il merito e la mobilità (art. 1, comma 283, vedi *infra*).

Esonerati. Sono esonerati dal pagamento del Contributo onnicomprensivo annuale – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2012 – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (**comma 255**):

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 13.000 €.
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.



Ai fini dell'esonero, gli studenti iscritti al primo anno accademico devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEE (comma 256).

Dottorandi senza borsa. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari (comma 262).

Importo massimo per ISEE < 30.000 €. Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell'importo massimo del Contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di 30.000 €. In particolare:

per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 € e 30.000 €, e che soddisfano i requisiti di cui alle lett. b) e c), il Contributo non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 €;

per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13.000 €, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lett. c), il Contributo è pari a 200 €;

per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 € e 30.000 €, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lett. c), il Contributo non può superare quello determinato ai sensi del primo punto, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 €.

Resta il problema di individuare la disciplina applicabile agli studenti iscritti al primo anno accademico.

A decorrere dall'a.a. 2020/21, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni sono aggiornati ogni tre anni con decreto MIUR (comma 264).

Regolamenti universitari in materia di contribuzione studentesca. L'importo del Contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale – che può essere anche differenziato tra i diversi corsi di studio –, e l'importo del Contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione, sono stabiliti nel regolamento in materia di contribuzione studentesca che ciascuna università statale approva nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività (comma 254).

Il regolamento, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, stabilisce (comma 259):

- a) eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del Contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale;
- b) le modalità di versamento del Contributo in una o più rate e le maggiorazioni dovute per i ritardati pagamenti.

In sede di prima applicazione, il regolamento è approvato entro il 31 marzo 2017 ed entra in vigore a decorrere dall'a.a. 2017/2018. In caso di mancato rispetto del termine, si applica comunque la nuova disciplina sugli esoneri e le riduzioni (comma 254).

Studenti extra UE. Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all'estero, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE ai sensi dell'art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l'importo del Contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina (comma 261).

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO). A copertura della nuova disciplina sugli esoneri dai contributi universitari, il FFO delle università statali è incrementato di 55 milioni di € per il 2017 e di 105 milioni di € annui dal 2018.

A decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/17, le risorse sono ripartite in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione (ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012, a cui si dovrà aggiungere, dal 2018, il numero degli studenti esonerati dal Contributo onnicomprensivo annuale) moltiplicati per il costo standard per studente in corso di ateneo (come definito dall'art. 8 del D.Lgs. 42/2012).



Il numero di studenti che beneficiano delle riduzioni parziali del Contributo onnicomprensivo, quindi, non influisce sulla ripartizione delle risorse incrementali del FFO.

In attuazione dell'art. 236, comma 1, primo e secondo periodo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, le università statali per l'a.a. 2020/2021, devono provvedere, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ai seguenti interventi per la riduzione della contribuzione studentesca:

- 1) Estensione della così detta *No Tax Area*, cioè esonero totale dal Contributo onnicomprensivo annuale agli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rilasciato per le *prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario*, sia non superiore a 20.000 euro (il limite attuale è di 13.000 euro);
- 2) Estensione degli esoneri, cioè riduzione dal Contributo onnicomprensivo dovuto dagli studenti che esibiscono un'ISEE superiore ai 20.000 euro e non superiore ai 30.000 euro, secondo i seguenti, nuovi criteri:

ISEE(X)	Riduzione percentuale del Contributo onnicomprensivo dovuto
20.000 < X <= 22.000	80%
22.000 < X <= 24.000	50%
24.000 < X <= 26.000	30%
26.000 < X <= 28.000	20%
28.000 < X <= 30.000	10%

RIFERIMENTI NORMATIVI - PARTE II

Esami di Stato

Art. c, comma 3, D.P.C.M. 21/12/1990:

“La tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (9), è adeguata da L. 6.000 a L. 96.000.”

L'art. 190 del R.D. 31.08.1933 n. 1592 prevede il pagamento di una tassa da parte di coloro che superano l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale. Tale disposizione è stata confermata dall'art. 4 della Legge 8.12.1956 n. 1378 e dall'art. 20, settimo comma, del D.M. 9.9.1957 e ss. modif. ed integr. Tale tassa è una tassa regionale da versarsi mediante conto corrente postale intestato all'Ente Regione, in cui è ubicato l'Ateneo presso il quale l'interessato si è laureato. L'ammontare di detta tassa varia da Regione a Regione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della L.R. 25/2003, il gettito della tassa di abilitazione all'esercizio attività professionale, **per coloro che hanno conseguito la laurea in un Ateneo della Regione Lazio**, è pari a € 113,62 ed è versato direttamente al Servizio tesoreria di Laziodisu. Tale versamento deve essere effettuato solo dopo aver conseguito l'abilitazione per richiedere il certificato sostitutivo/diploma di abilitazione.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE



Qui di seguito gli estremi per effettuare il bonifico:

- Beneficiario: DiSCo, Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza.
- Banca Tesoriere: Banca Popolare di Sondrio
- Iban: IT46 P 05696 03211 000051111X93
- Causale: tassa abilitazione professionale – nome del versante